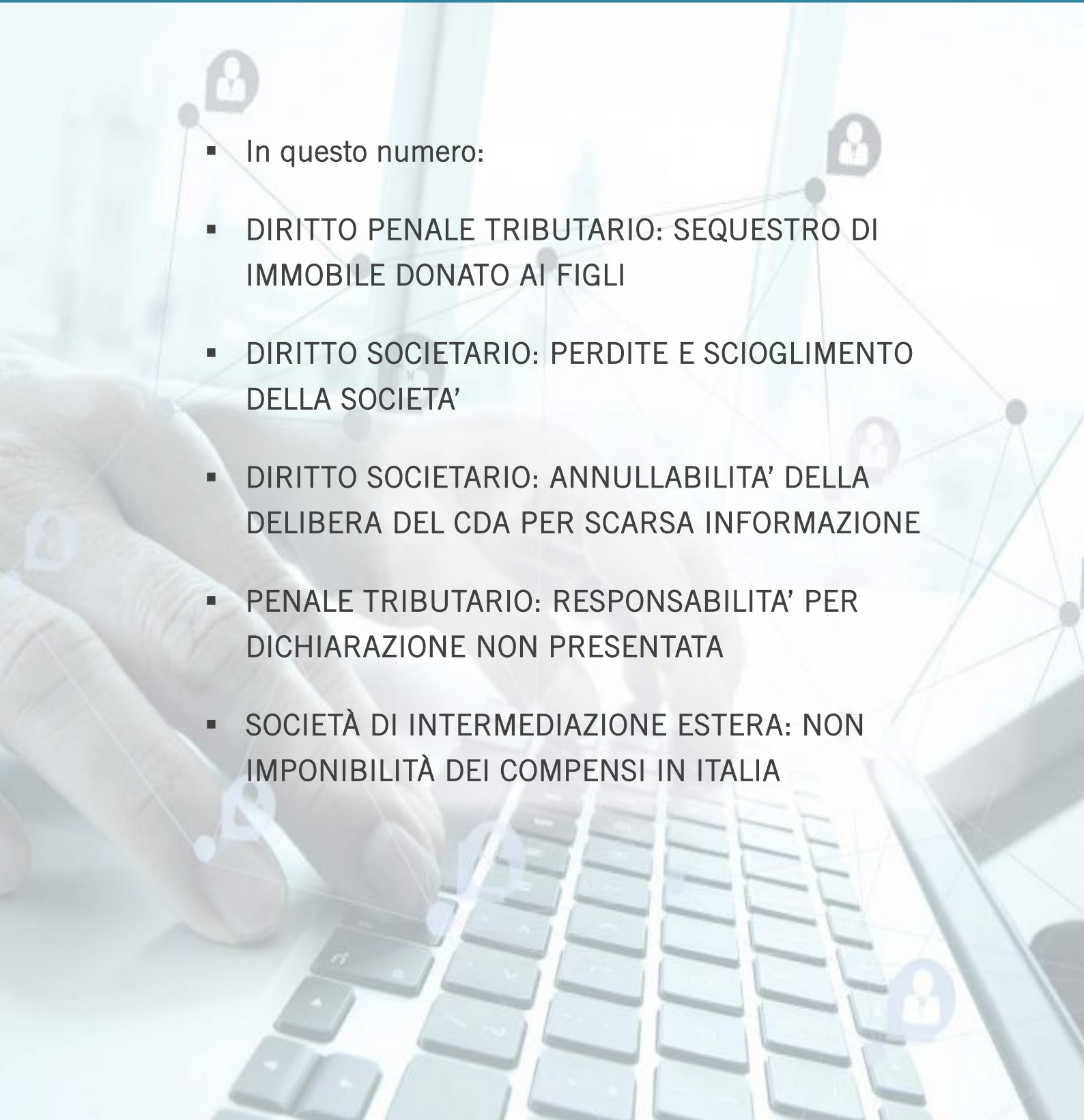


BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 9-2022 - Venerdì 17 marzo 2022

- 
- In questo numero:
 - DIRITTO PENALE TRIBUTARIO: SEQUESTRO DI IMMOBILE DONATO AI FIGLI
 - DIRITTO SOCIETARIO: PERDITE E SCIoglimento DELLA SOCIETA'
 - DIRITTO SOCIETARIO: ANNULLABILITA' DELLA DELIBERA DEL CDA PER SCARSA INFORMAZIONE
 - PENALE TRIBUTARIO: RESPONSABILITA' PER DICHIARAZIONE NON PRESENTATA
 - SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE ESTERA: NON IMPONIBILITÀ DEI COMPENSI IN ITALIA

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO: SEQUESTRO DI IMMOBILE DONATO AI FIGLI

Secondo una sentenza della Cassazione (n. 4456 del 9.2.2022), in ambito penale tributario, **non è confiscabile il bene immobile donato ai figli**, se non esistono prove che si tratti di un **trasferimento fittizio**, finalizzato a **sottrarre garanzie a danno dell'erario**. Nel caso di specie, il legale rappresentante di una società era stato condannato per il reato di **omesso versamento dell'IVA** e veniva disposta dal giudice la **confisca per equivalente** di alcuni beni immobili che il predetto legale rappresentante **aveva** tempo prima **donato ai figli**. Il giudice di merito aveva confermato la misura cautelare nel presupposto di una donazione <strumentale>, volta alla sottrazione di garanzie all'erario; tale conclusione, tuttavia, **non era supportata da prove** (o da un'adeguata indagine), **fondandosi** solo sul **rapporto di parentela** tra donante e donatario. Per i giudici di legittimità **non vi erano indizi** idonei a dimostrare la circostanza dell'effettuazione della donazione in danno del creditore erariale.

DIRITTO SOCIETARIO: PERDITE E SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

La Cassazione (ordinanza n. 4347 del 10.2.2022) ha interpretato l'**art. 2448**, comma I, n. 4, del Codice civile nel testo anteriore alla riforma del diritto societario, ma tale interpretazione, secondo la più autorevole dottrina, appare tuttavia **applicabile anche al testo vigente**, ora previsto all'art. 2484, comma I, n. 4, del Codice civile. Si tratta dell'**obbligo di scioglimento della società per perdite**, quando il **capitale** è ridotto **sotto la soglia del minimo legale**; secondo i giudici di legittimità, tale obbligo si verifica solo quando la **perdita supera un terzo del capitale sociale**, e **non** quando la perdita di capitale, pur determinando la riduzione di questo al di sotto del minimo stabilito dalla legge sia **pari o inferiore al terzo del capitale** medesimo. Tale **regola è applicabile**, oltre che alle **società per azioni**, anche alle **società a responsabilità limitata**, visto il richiamo di cui all'art. 2483-ter del Codice civile.

DIRITTO SOCIETARIO: ANNULLABILITA' DELLA DELIBERA DEL CDA PER SCARSA INFORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 2388, comma IV, prima parte, del Codice civile, le **delibere del Consiglio d'amministrazione** di società per azioni (ed ora anche di società a responsabilità limitata), che **non** siano assunte **in conformità della legge o dello statuto**, possono essere **impugnate** dal Collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti **entro novanta giorni dalla deliberazione**. Come conferma il Tribunale di Genova (ordinanza del 13.7.2021), il **difetto di informazioni** in ordine alle decisioni da adottare in seno al Consiglio d'amministrazione **può** condurre alla **illegittimità** della relativa delibera. L'art. 2381 del Codice civile disciplina i flussi informativi all'interno del Consiglio, imponendo tra l'altro al Presidente del C.d.A. di provvedere affinché siano **fornite <adequate informazioni>** a tutti i consiglieri sulle materie all'Ordine del giorno. Quindi, una deliberazione assunta in modo **non sufficientemente trasparente e informato** costituisce una deliberazione che non è presa in conformità della legge e, come tale, annullabile. Si tenga conto inoltre che **non è previsto per i membri del C.d.A.**, contrariamente a quanto riconosciuto ai soci in sede assembleare (art. 2374 del Codice civile), qualora non si ritengano sufficientemente informati, **la possibilità** di ottenere il **rinvio della seduta del Consiglio**.

PENALE TRIBUTARIO: RESPONSABILITA' PER DICHIARAZIONE NON PRESENTATA

La Cassazione (sentenza n. 4973 dell'11.2.2022) si è occupata del non nuovo problema della **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi**, adempimento che il contribuente aveva **affidato** ad un **consulente fiscale**. Secondo i giudici di legittimità, l'**obbligo** della presentazione della dichiarazione dei redditi **incombe direttamente sul contribuente** e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la **legale rappresentanza** e sia tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità (art. 1, comma IV, del D.P.R. n. 322/1998). La circostanza che il contribuente possa avvalersi di soggetti incaricati della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione non vale a trasferire su questi ultimi l'obbligo dichiarativo. Pertanto i predetti obblighi **non** possono considerarsi **adempiuti** dal contribuente con il **semplice conferimento dell'incarico** a terzi, dato che ciò comporterebbe, tra l'altro, una estrema **facilità di evasione**. Nel caso di specie, poi, rafforzava il convincimento dei giudici circa l'effettiva volontà del contribuente di non presentare la dichiarazione dei redditi **ai fini di evadere le imposte**, la circostanza, desunta dal comportamento dell'imputato, relativo al **mancato pagamento delle imposte** dovute, non solo per l'anno in contestazione, ma anche per l'anno successivo.

SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE ESTERA: NON IMPONIBILITÀ DEI COMPENSI IN ITALIA

Con una recente sentenza, la Cassazione ha affermato la **non imponibilità dei compensi erogati a società non residenti** (nel caso: Regno Unito) che hanno prestato in Italia attività di **intermediazione in relazione a prestazioni professionali** (da parte di stilisti, parrucchieri, truccatori, etc. anch'essi con residenza estera) nei confronti di società italiane operante nel settore della moda. In particolare, la Cassazione ha chiarito che i **redditi di lavoro autonomo** non sono imponibili ai sensi dell'**art. 14 delle Convenzioni siglate dall'Italia**, in base al quale solo in presenza di **stabile organizzazione** nello Stato in cui l'attività è esercitata, è prevista la tassazione in detto Stato. In merito ai **compensi percepiti dalle società estere** per lo svolgimento dell'attività di intermediazione, l'**art. 7 della Convenzione Italia-Regno Unito** afferma che il reddito d'impresa è tassato nello Stato di svolgimento dell'attività **solo in presenza di stabile organizzazione**. Nel caso di specie, entrambe le circostanze previste dalle Convenzioni non erano verificate. Il presupposto su cui si basano le conclusioni della Cassazione è la presenza di fatture emesse dalle società estere, che distinguevano i compensi per i professionisti e quelli per le società, in quest'ultimo caso, resi a titolo di agency fee.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	17/03/22	31/12/21	31/12/20	CAMBI	17/03/22	31/12/21	31/12/20	SPREAD	17/03/22	31/12/21	31/12/20
3 mesi	(0,49)	(0,57)	(0,54)	Euro - Usd	1,105	1,133	1,203	Btp vs BUND 10 years	151	136	108
6 mesi	(0,40)	(0,54)	(0,52)	Euro - yen	131,3	130,4	129,2				
1 anno	(0,22)	(0,49)	(0,50)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.